

Serie Ordinaria n. 7 - Venerdì 14 febbraio 2014

## D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

### D.G. Commercio, turismo e terziario

Circolare regionale 10 febbraio 2014 - n. 3

**Circolare in materia di dimensionamento di medie e grandi strutture di vendita e di commercio al dettaglio su area pubblica**

#### 1. Dimensionamento di medie e grandi strutture di vendita

A seguito di verifica effettuata nell'ambito dell'annuale aggiornamento dei dati in materia di commercio al dettaglio in sede fissa, si è rilevato che, in alcuni casi, i Comuni hanno ritenuto non più applicabile l'art. 4, comma 1, lett. d) ed e) del d.lgs. 114/1998. Tale disposizione stabilisce che, nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, siano considerati esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a mq. 150 e medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore a mq. 150 e fino a mq. 1.500.

Tale disapplicazione, secondo alcuni Comuni, sarebbe giustificata dalle nuove disposizioni statali in materia di liberalizzazione, ai sensi delle quali, tra l'altro, devono essere abrogate tutte le disposizioni che prevedono limitazioni in relazione al numero di persone titolate ad esercitare un'attività economica in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, attraverso la concessione di licenze o autorizzazioni amministrative per l'esercizio, senza che tale numero sia determinato, direttamente o indirettamente sulla base della popolazione o di altri criteri di fabbisogno (cfr. art. 3 comma 9 del d.l. 13 agosto 2011 n. 138).

La presente circolare è volta a dare corrette indicazioni con riferimento alla problematica in questione. A tal fine si evidenzia quanto segue.

Il d.lgs. 59/2010 e le norme succedutesi nel tempo, promuovono la liberalizzazione delle attività economiche e la tutela della concorrenza, eliminando ogni restrizione all'accesso e all'esercizio di una attività economica, salvo non sussistano motivi imperativi di interesse generale.

Allo stesso modo anche l'art. 3 comma 9 del d.l. 138/2011 sopra citato vieta l'introduzione di limiti o divieti volti a consentire solo ad un numero limitato di soggetti (anche determinato in base alla popolazione residente, come previsto, ad esempio, per la vendita della stampa) l'accesso al mercato e il relativo esercizio di una attività economica.

Al contrario, l'art. 4, comma 1, lett. d) ed e) del d.lgs. 114/98, peraltro non abrogato dalle disposizioni statali sopravvenute, si limita a definire quale attività commerciale vada considerata in forma di esercizio di vicinato e quale di media struttura di vendita, non ponendo alcuna restrizione o divieto all'accesso all'attività.

In ogni caso il riferimento alla popolazione residente, tiene conto dell'impatto che queste diverse tipologie possono avere sul territorio comunale, assicurando così la tutela del territorio e più in generale dell'ambiente che costituisce motivo imperativo di interesse generale, rendendo così legittimo e giustificato il contenuto della previsione normativa.

Si invitano, pertanto, tutti i Comuni a continuare ad applicare il suddetto art. 4, comma 1, lett. d) ed e) del d.lgs. 114/98, a tutt'oggi vigente e si precisa che ogni altra classificazione è da considerarsi illegittima.

#### 2. Commercio al dettaglio su area pubblica

Sono pervenute numerose segnalazioni relative a presunte violazioni della normativa regionale vigente in materia di provvedimenti abilitativi l'attività di commercio su area pubblica.

Sul punto si precisa che, per poter esercitare legittimamente l'attività di commercio al dettaglio su area pubblica, è ancora necessario il rilascio di un'autorizzazione comunale, come previsto dall'art. 21 commi 5 e 6 della l.r. 6/2010 e ribadito, da ultimo, con la d.g.r. 26 ottobre 2012 n. 4345.

L'istituto della SCIA, pertanto, sarà applicabile solamente nel caso in cui la stessa sia richiesta a fini igienico-sanitari e, in caso di subingresso, per comunicare all'ASL di riferimento che l'attività precedentemente svolta subisce modifiche.

Si precisa infine che, nel caso di subingresso, il Comune ha comunque l'obbligo di procedere alla reintestazione dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 25 della l.r. 6/2010.

Il direttore generale  
Danilo Maiocchi